

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 20 dicembre 2012 (est. Laura Cosmai)

**ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE – ASSENZA DI PROLE DI ETÀ MINORE O DI FIGLI MAGGIORENNI MA NON AUTOSUFFICIENTI – ASSEGNAZIONE COME FORMA DI MANTENIMENTO – ESCLUSIONE (Artt. 155-
quater, 156 c.c.)**

Il previgente art. 155 c.c., nel testo in vigore sino all'entrata in vigore della legge 8 febbraio 2006, n. 54, e il vigente art. 155 quater cod. civ., in tema di separazione, come l'art. 6 della legge 898/70, subordinano l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi. In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva ad un solo coniuge, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'art. 156 c.c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.

Il Presidente ff Dott.ssa Laura Cosmai, a scioglimento della riserva assunta in data 10.12.2012;
letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti;

sentite le dichiarazioni rese dalla parti e viste le richieste formulate;

osservato che in esito all'udienza presidenziale, le stesse sono già state autorizzate a vivere separate;
rilevato che la ricorrente chiede che le venga assegnata la casa coniugale di Milano via ... con tutte le relative pertinenze e gli arredi con obbligo per resistente di allontanarsi immediatamente dalla stessa;

rilevato, invero, che richiesta non può essere accolta. E' invero incontestato che nella fattispecie non sia in presenza di prole minore, ovvero di figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, di cui debbano essere garantite le esigenze abitative. Come peraltro osservato dalla più recente orientamento giurisprudenziale (Cass. sezione I 3932/08) secondo cui " in materia di separazione (come di divorzio) l'assegnazione della casa familiare, malgrado abbia anche riflessi economici, particolarmente valorizzati dalla legge 898/70, art. 6, comma 6 (come sostituito dalla legge 74/87, art. 11), essendo finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, non può essere disposta a titolo di componente degli assegni rispettivamente previsti dall'art. 156 cod. civ. e dall'art. 5 legge 898/70, allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, al soddisfacimento delle quali sono destinati unicamente gli assegni sopra indicati (così, da ultimo, Cass. 6 luglio 2004, n. 12309).

Questa Corte ha poi ancora affermato che i principi sopra esposti sono da confermare anche alla stregua dello jus superveniens, costituito dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, che ha aggiunto all'art. 155 cod. civ. - a proposito dei "provvedimenti riguardo ai figli" - l'art. 155 quater. La nuova disposizione, infatti, mostra di volere dare consacrazione legislativa, con il riferimento all'"interesse dei figli" in genere - e non più all'affidamento dei figli (minori) - proprio al suddetto consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, statuendo altresì che "il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli" e che "dell'assegnazione il Giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici fra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà" (Cass. 24.7.2007, n. 16398; Cass. 22.3.2007, n. 6979; e in materia di divorzio Cass. 14.5.2007, n. 10994).

Questo orientamento è stato da ultimo confermato da Cass. 23.11.2007, n. 24407, che ha negato che il giudice della separazione possa sostituire l'assegno di mantenimento con l'assegnazione della ex casa coniugale, ostando all'interpretazione estensiva il fatto che l'assegnazione è prevista nell'interesse esclusivo della prole.... in tanto ha un senso l'assegnazione della casa coniugale, intesa come centro di affetti, interessi e relazioni interpersonali, ad uno dei coniugi, in deroga

all'ordinario assetto di interessi che discende dal diritto dominicale o dal diritto di godimento gravante sull'immobile, in quanto possa ritenersi che, nonostante la separazione dei coniugi, ancora sussista una famiglia. Venuta meno la comunanza di vita e di affetti tra i coniugi, in tanto può ancora parlarsi di famiglia in quanto vi siano i figli e la convivenza dei membri della famiglia prosegua, nonostante il vulnus inferto dalla separazione intervenuta tra i coniugi. Ove non vi sia prole convivente, questo tipo di tutela non ha più ragione di sussistere né il legislatore ha ritenuto di adottare un diverso tipo di regolamento, facendo prevalere l'interesse alla tutela del coniuge più debole sul diritto reale o di godimento relativo all'immobile già sede della casa coniugale.

Per quanto concerne la separazione, pertanto, il coniuge più debole andrà altrimenti tutelato in sede di regolamento economico degli interessi di ciascun membro della coppia, tenendo peraltro conto dell'incidenza sul reddito che la disponibilità della casa di abitazione, in forza degli anzidetti diritti, può assumere.

Deve pertanto affermarsi il seguente principio di diritto: "Il previgente art. 155 c.c., nel testo in vigore sino all'entrata in vigore della legge 8 febbraio 2006, n. 54, e il vigente art. 155 quater cod. civ., in tema di separazione, come l'art. 6 della legge 898/70, subordinano l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi. In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva ad un solo coniuge, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'art. 156 c.c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento";

rilevato, quindi, che la richiesta di assegnazione della casa coniugale deve essere rigettata;

rilevato che va del pari rigettata la richiesta del resistente di assegnazione alla ricorrente di termine non superiore a giorni 30 per il rilascio della casa coniugale trattandosi di domanda estranea al presente giudizio e da attuarsi nelle forme ordinarie;

osservato, invero, che la ricorrente chiede che le venga attribuito e riconosciuto un assegno di mantenimento di € 25.000 mensili al netto delle tasse oltre al 100% delle spese mediche, odontoiatriche, estetiche, sportive della moglie e che, in caso di mancata assegnazione alla medesima della casa coniugale, il resistente sia altresì tenuto a corrisponderle un contributo abitativo pari a € 6.000,00 mensili oltre a tutte gli oneri alla medesima connessi;

considerato che non è contestato neppure dal resistente che nel corso della travagliata vita matrimoniale -puntualmente descritta dalla resistente nella memoria di costituzione- il tenore della vita della famiglia fosse particolarmente elevato: la ricorrente ha evidenziato che la medesima aveva una disponibilità di gestione delle spese familiari delle case di famiglia (....) di circa € 200.000 annui. Lo stesso resistente ha peraltro riconosciuto anche nel corso dell'udienza presidenziale che nel vigore del rapporto matrimoniale le parti abbiano fruito di un elevato tenore di vita peraltro precisando, di aver informato la propria moglie già nel 2009 che la situazione economica era in palese crisi;

rilevato, invero che il resistente evidenzia (e documenta) che ad oggi il medesimo deve sostenere solo per il pagamento dei mutui un esborso mensile di € 75.000,00 : detti esborsi sono peraltro raddoppiati rispetto all'anno precedente attesa la tipologia stessa del mutuo contratto;

considerato, sotto diverso profilo, che (doc. 30) dall'estratto conto prodotto emergono bonifici in favore della ricorrente per " gestione menage " di € 16.600,00 per il febbraio 2010, 8.300,00 per il maggio 2010 € 8.300,00 per il luglio 2010 € 20.000 al dicembre 2010, € 8.000 per gennaio 2011, € 10.000 per febbraio 2011, € 2.000 per marzo 2011, € 5000 per aprile 2011, € 10.000 per maggio 2010, € 6.000 per giugno 2011, € 10.000 per luglio 2011 € 13.000 per agosto 2011, € 6.000 per settembre 2011, € 10.000 per ottobre 2011; € 10.000 per novembre 2011 (ecc) relativi al conto della presso la filiale di ...) a cui debbono aggiungersi quelli (filiale 200 di ...) di € 7.000 per gennaio 2011, € 10.000 febbraio 2011 € 9.000 per marzo 2011 (acconto e saldo) € 7.000 aprile 2011, € 5.000 maggio 2011, € 4.000 per quota parte giugno 2011, € 6.000 per luglio 2011 € 6.000,00 novembre 2011 sempre con la medesima causale;

considerato che in relazione alle disponibilità economiche e patrimoniali del resistente, - in via indiziaria desumibili anche dall'entità delle quote mensili per finanziamenti, dalle movimentazioni dei conti correnti, dalle dichiarazioni fiscali (il modelli PF 2012 relativo all'anno di imposta 2011 reca un reddito imponibile di € 533.246 con imposta netta di € 221.906, superiore a quello per il 2010 con un complessivo di € 221.668, e del 2009) della consistenza del patrimonio immobiliare di cui il medesimo dispone (usufrutto su villa, piena proprietà della casa coniugale di Milano, piena proprietà dell'immobile di Milano ... e del box in P..., imbarcazione, 100% dellasrl) , considerando che il è tuttora socio e amministratore unico della predetta società che, a sua volta, possiede il 100% di ... srl e l'85% di ... spa (il 15% è dei figli ...) di cui è presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato: tale ultima società, operante nel settore del fotovoltaico, ha invero garantito nell'ultimo più biennio ottime prospettive di rendimento (il resistente evidenzia peraltro che la recente normativa renderà sempre meno remunerativi gli investimenti nel predetto settore, dal che la scelta di disdettare il contratto di locazione degli uffici della medesima);

ritenuto di dover considerare l'elevato tenore di vita di cui tuttora il resistente dispone (fattura di € 1.200 per vini), disponibilità dell'autista, disponibilità di domestico e personale di servizio, costi di gestione dell'imbarcazione di proprietà (ritratta nelle fotografie prodotte da parte ricorrente), oltre che dell'immutato standard di vita che il medesimo riesce ad assicurarsi (come desumibile dalla ricostruzione offerta dalla ricorrente) e le tuttora esistenti attività imprenditoriali del resistente; osservato, invero, che le disponibilità economiche della ricorrente non reggono il confronto con quelle del coniuge: la ... è proprietaria di un appartamento e di un box a Torino concessi in locazione oltre che di quota di terreni e fabbricati ma è sostanzialmente priva di redditi da lavoro (la medesima si dedica ad attività di volontariato presso e non risulta aver mai di fatto svolto il ruolo di socia-collaboratrice nell'azienda agricola paterna);

ritenuto pertanto che la valutazione degli elementi di valutazione offerti in comunicazione e tra loro adeguatamente comparati induce a ritenere equo il determinare in € 18.000 mensili - importo rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT - l'assegno che il resistente deve ritenersi obbligato a versare alla ricorrente a titolo di contributo al di lei mantenimento;

considerato che detto importo viene stimato equo anche in relazione alla necessità di assicurare alla ricorrente la possibilità di reperire un alloggio confacente alle esigenze della medesima e agli standard di vita fruiti in costanza di matrimonio (le fotografie prodotte relative alle residenze di ... sono certamente indice di una vita più che agiata) ponendosi come verosimile (anche in relazione alla richiesta di rilascio svolta dal resistente) che la medesima dovrà trasferirsi dalla casa coniugale; considerato che, allo stato, non vi è ragione per imporre al resistente garanzia reale/ personale non essendoci indizi della volontà del ricorrente di non adempiere a quanto previsto nella presente ordinanza ovvero per affermare che il medesimo intenda ridurre le garanzie da offrire ai propri creditori (la ricorrente ha peraltro già depositato autonomo ricorso ex art. 156 c.c. e/o per sequestro giudiziario e/o conservativo e/o ex art. 700 c.p.c)

P.Q.M.

- 1) Rigetta la richiesta di assegnazione della casa coniugale svolta dalla ricorrente;
- 2) Rigetta la richiesta del resistente di assegnazione alla moglie di un termine per il rilascio della casa coniugale;
- 3) dispone che il resistente corrisponda alla ricorrente a titolo di mantenimento, entro il 5 di ogni mese e per 12 mensilità l'importo di € 18.000,00 rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT dal dicembre 2013 (base di calcolo dicembre 2012);
nomina giudice istruttore se stesso.

Fissa l'udienza di comparizione e trattazione il 18.4.2013 ore 12.30

Assegna alla parte ricorrente termine sino al **15.3.2013** per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'art. 163 comma 3 nn. 2, 3, 4, 5 e 6 c.p.c.;

Assegna altresì alla parte convenuta termine **sino a 10 giorni prima** dell'udienza di comparizione e trattazione sopra indicata per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 commi 1 e 2

c.p.c., nonché, in particolare, per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;

Avverte la parte convenuta che la costituzione oltre il termine suddetto comporta le decadenze di cui all'art. 38 e 167 c.p.c. e che oltre lo stesso termine non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;

manda la cancelleria di comunicare la presente ordinanza al P.M.

SI COMUNICHI

Milano, 20/12/2012

Il Presidente FF

dott. LAURA COSMAI

IL CASO.it